

STUDIO LEGALE
AVVOCATO FRANCESCA GIUNTA

Via Michele Amari 17, 94012 Barrafranca (EN)
Cell. 3894796929
Codice fiscale GNTFNC90S61G580G e Partita Iva 01252540867
E-mail: avv.giuntafrancesca@virgilio.it
PEC: avv.giuntafrancesca@pec.it

TRIBUNALE DI GELA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.P.C.

e con istanza ai sensi degli artt. 150 e 151 C.P.C.

Per la Signora **CORBO MARIA FRANCESCA**, nata a Delia il 25/02/1965 ed ivi residente in Viale Europa, n.24 (Codice Fiscale: CRBMFR65B65D267E), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Giunta del foro di Enna, codice fiscale GNTFNC90S61G580G, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.giuntafrancesca@pec.it, già comunicato all'Ordine degli Avvocati di appartenenza ed elegge domicilio presso il suo studio in Barrafranca, Via Michele Amari 17

- ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, Codice Fiscale 80185250588;

elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, C.F. 80008320857, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

E nei confronti di

Tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 scuola primaria, posto comune e inglese, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 che sono stati trasferiti nei distretti territoriali della Sicilia, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza;

potenziali resistenti -



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE IN QUALITA' DI FIGLIA REFERENTE UNICA DELLA MADRE DISABILE EX L. 104/1992, AI FINI DELLE MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 E CONDANNA DEL MINISTERO A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA E/O NELLE PROVINCE VICINIORE

PREMESSA

1. La Signora **Corbo Maria Francesca** è stata assunta a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso scuola primaria, posto comune e inglese, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015 ed è stata reclutata, quale sede provvisoria, in Contrada Giarratana a Riesi (provincia di Caltanissetta) ove ha svolto e superato l'anno di prova previsto dalla legge (**cfr. contratto individuale di lavoro datato 26.11.2015, all. 2).**
2. Così come previsto da contratto, la sede definitiva di lavoro dell'odierna ricorrente è stata assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti l'anno scolastico 2016/17. In particolare, la ricorrente ha partecipato alle predette operazioni di mobilità indicando tra le preferenze tutte le province della Regione Sicilia ottenendo però come sede definitiva Como (COIC831007 - I.C. ROVELLASCA) (**cfr. domanda di mobilità a.s. 2016/2017 ed email notifica trasferimento, all.ti 3 e 4).**
3. Con Ordinanza Ministeriale del 29.03.2021, n. 106, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla mobilità del personale docente a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2021/2022 determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 06/03/2019 (**all.ti 5 e 6).**
4. La Signora Corbo ha partecipato alla predetta mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria specificando di avere diritto di precedenza all'assegnazione presso la provincia di Caltanissetta, in quanto **"docente e figlia referente unica che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della Legge n. 104/92"** (**cfr. domanda di mobilità 2021/2022, all. 7).**
5. Più precisamente la di lei madre, Signora Di Noto Concetta, è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; la Signora Di Noto, infatti, risulta affetta da *"postumi stabilizzanti perforazione intestino da ischemia ileale con peritonite diffusa in ernia crurale trattata chirurgicamente con buon compenso clinico attuale; vasculopatia cerebrale cronica con iniziali turbe mnesiche; diabete mellito tipo II in terapia orale; anamnestica*



epatopatia HCV correlata”, così come da verbale redatto dal Centro Medico Legale INPS di Caltanissetta datato 03.09.2020 e successiva revisione del 02.09.2021; (all.ti 8 e 9).

6. Con la predetta domanda di mobilità, la ricorrente ha dunque chiesto di accertarsi il proprio diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5, della L. 104/1992. In particolare, la ricorrente, con punteggio 60 + 6 punti per il comune ricongiungimento familiare, ha indicato fra le prime preferenze i comuni della provincia di Caltanissetta e delle provincie più prossime secondo un ordine di preferenza e vicinanza alla residenza propria e della madre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
7. Sicché con mail lettera di notifica del 07.06.2021 (all. 10) e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna (all. ti 11, 12, 13), alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere il trasferimento tanto auspicato a Caltanissetta.
8. Invero, per il medesimo a.s. 2021/2022, la ricorrente ha ottenuto assegnazione provvisoria nella provincia di Caltanissetta, precisamente presso l'I.C. "San Francesco" di Gela; pertanto, la docente, (limitatamente per l'anno scolastico in corso ed ormai al termine), ha potuto lavorare e nel contempo accudire la madre disabile (cfr. domanda di assegnazione provvisoria e bollettino assegnazioni provvisorie all.ti 14 e 15).
9. Con Ordinanza Ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023 applicando il CCNI mobilità per il triennio 2022/25 sottoscritto il 27.01.2022 (all.ti 16 e 17).
10. La Signora Corbo ha nuovamente partecipato alla mobilità straordinaria interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, presentando tempestiva **domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria** specificando, ancora una volta, di avere diritto di precedenza all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Caltanissetta, in quanto "docente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della Legge n. 104/92", giusti certificati allegati (cfr. domanda di mobilità 2022/2023, all. 18).
11. In particolare la ricorrente, **con punteggio 66 + 6 punti per il comune ricongiungimento familiare**, ha indicato quale distretto preferito quello della provincia di Caltanissetta e a seguire quelli più vicini al luogo di residenza proprio e della madre disabile.
1. Sicché con mail lettera di notifica del 17.05.2022 (all. 18), prontamente reclamata (all. 19), e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provincia di Caltanissetta (all.ti 20, 21, 22), alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta, che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere il trasferimento.



Tanto premesso, le procedure di mobilità degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 risultano viziate *ab origine* e come tale illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLCAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 33 DELLA LEGGE 104/1992; VIOLAZIONE DELL'ART.601 D. LGS. 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITA'; ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 13 CCNI 06/03/2019 E DELLE'ART. 13 CCNI DEL 27/01/2022.

L'ordinanza attuativa dei CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate. Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità" solo all'interno della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, così vanificando le finalità proprie di cui alla L. 104/1992.

Difatti, il CCNI del 06.03.2019 (che regola le mobilità per gli anni scolastici 2019/2022) e a seguire il CCNI del 27.01.2022 (che regola le mobilità per gli anni scolastici 2022/2025) con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto alla precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, hanno illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono assolutamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né tantomeno dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

L'art. 13 dei sopracitati CCNI, infatti, testualmente dispongono che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di punteggio e di precedenza, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica."*

Orbene il punto IV della superiore norma di natura prettamente pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità al "figlio individuato come referente unico che presta



assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”, purché in presenza delle seguenti **condizioni**:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi. Nel caso di specie, il Signor Corbo Bartolo (padre della ricorrente nonché marito della madre disabile) è deceduto in data 05.02.2020 (**cfr. certificato di morte padre della ricorrente, all. 23**);
2. documentata impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. Si fa rilevare che la ricorrente ha due sorelle le quali sono impossibilitate ad accudire il genitore disabile per ragioni pratiche e di salute (**cfr. certificato stato di famiglia originario della ricorrente, all. 24**). Nello specifico, la Signora Corbo Tommasa vive e risiede in Canada e la Signora Corbo Stefana ha problemi di salute che non le permettono di assistere la madre malata (**cfr. dichiarazione sorelle e relativi allegati, all.ti 25 e 26**).
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Si veda a tal proposito la dichiarazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta dalle sorelle della ricorrente (**all.ti 25 e 26**).

Orbene, come si è prontamente dimostrato, la docente possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata per essere qualificata “figlia referente unica della madre disabile” essendo l’unica persona di famiglia che può prendersi cura del genitore gravemente malato.

Invero, i medesimi requisiti sono stati ritenuti validi dalla stessa Amministrazione scolastica atteso che la ricorrente, solo per l’anno scolastico 2021/2022, ha ottenuto assegnazione provvisoria nella provincia di residenza proprio grazie al diritto di precedenza di figlia referente unica del genitore disabile.

Infatti, la precedenza per il figlio che assiste un genitore disabile in qualità di referente unico, opera, secondo quanto disposto dai contratti collettivi impugnati, solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per le altre ipotesi menzionate nel punto I) del predetto art. 13 del CCNI.

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; in particolare,



l'art. 601 dispone: "Gli articoli 21 e 33 della Legge quadro del 5.02.1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e della mobilità."

L'art. 21 della Legge 104/1992 prevede che "La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della Tab. A) annessa alla legge 10.08.1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

L'art. 33 della summenzionata legge dispone, inoltre, che: "(comma 3:) il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Le predette disposizioni normative, non derogabili con l'art. 1, hanno come finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti della libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana nonché il raggiungimento dell'autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

La nozione legale di "trasferimento" è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione. Normalmente, tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva; ciò non vale, però, nei casi in cui l'attività produttiva comprende uffici notevolmente distanti fra di loro e siti in comuni diversi (Cass. 12097/2010).

Appare inoltre surreale che, attraverso l'art. 13 del CCNI (norma pattizia), venga sottoposta alla mercé della Amministrazione la precedenza prevista degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (fonte gerarchica superiore alle norme pattizie), nel senso di consentire a quest'ultima di riconoscere la precedenza in argomento non già ai docenti che si trovano migliaia di chilometri lontani dalla residenza in cui vive il disabile che assistono (impossibilitati in modo assoluto nei loro spostamenti), bensì ai docenti che hanno la titolarità proprio all'interno della provincia in cui ricade



la residenza del disabile e che, di fatti, subirebbe soltanto dei disagi nei loro spostamenti, potendo comunque prestare assistenza al disabile, pur con dei brevi spostamenti.

Ora, la predetta disposizione normativa, che non deve essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Preme far rilevare al Giudice adito che innumerevoli sono le pronunce positive riguardanti la questione *de quo*, infatti, è stato più volte statuito che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto riconoscere la precedenza richiesta dal docente figlio referente unico del genitore disabile atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente con la domanda di mobilità interprovinciale.

Sul punto si veda sentenza di merito emessa in data 25.11.2020 dal Tribunale di Prato che in una fattispecie molto simile a quella *de quo* ha riconosciuto alla ricorrente quanto segue: *“La domanda dell'appellante diretta a far valere tale diritto di precedenza, derivante dalla norma dell'art. 33 L. 104/1992, come interpretata alla luce del contenuto precettivo della direttiva 78/2000 recepita nella normativa nazionale sopra richiamata, è pertanto fondata. Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad uno degli ambiti della Provincia di Enna.”* **(cfr. sentenza del 25.11.2020, Tribunale di Prato, causa n. 987/2018 R.G.L., all. 27).**

Il Tribunale di Catania ha recentemente statuito che le procedure di mobilità del personale docente disciplinate dal CCNI *“si pongono in contrasto con la normativa primaria sopra richiamata e con i principi di rango costituzionale e internazionale a tutela del disabile posto che, a fronte del diritto del familiare del disabile di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, le disposizioni pattizie stabiliscono invece una differenza di tutela a seconda del tipo di parentela con il disabile, prevedendo la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per i genitori del disabile in situazione di gravità ed escludendola per il figlio referente unico dello stesso, in palese contrasto con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, poiché esse prevedono un trattamento differente per situazioni ritenute normativamente di pari rilevanza dall'art. 33, co. 5, L. 104/1992, norma costituente *lex specialis* a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente”* **(si veda a tal proposito recente pronuncia del Tribunale di Catania, causa 6038/2020 del 25.03.2021, all. 28).**



Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della Legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge, in modo incontrovertibile, la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Le norme imperative, infatti, impongono un preciso assetto di interessi, non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso, se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse, come per il caso in esame, il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità statuisce che *“l'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. 18/2006 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2006 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante esterno, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e necessitano di essere tutelati nell'intero sistema ordinamentale, con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

E' pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento giuridico, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge; la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 legge 104/1992) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (**cfr. in tal senso, ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa, all. 29).**

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella



scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi" **(v. ordinanza del 02.10.2018 Tribunale di Pisa, all. 30).**

Ed ancora il Tribunale di Pordenone in un caso identico alla fattispecie *de quo* ha riconosciuto "il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 all'espletamento della prestazione lavorativa di docente presso l'ambito 0012 di Enna anche in sovrannumero ovvero in uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda o comunque in uno degli ambiti e/o sedi viciniori alla residenza della madre disabile" e per l'effetto ha ordinato all'amministrazione scolastica resistente di procedere all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti indicati anche in sovrannumerarietà **(v. sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone, all. 31).**

Anche il Tribunale di Gela Adito nella persona del Giudice Dottorssa Valeria Vincenti ha deciso un caso molto simile alla fattispecie *de quo* accertando e dichiarando la sussistenza del diritto di precedenza ex art. 33 commi 3 e 5 della L. 104/1992 nelle operazioni di mobilità interprovinciale **(cfr. Ordinanza del 29.08.2019, causa n. 1091/2019 R.G., Tribunale di Gela, all. 32).**

Orbene, nel caso per cui è causa, l'Amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla Legge 104/1992, in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, millantando esigenze di organizzazioni di per sé assolutamente inesistenti e che, in ogni caso, debbono necessariamente recedere innanzi ai diritti del disabile.

Pertanto, avuto riguardo a quanto articolato nel primo motivo di ricorso e quivi argomentato, risulta assolutamente necessario ripristinare la legalità violata, in dipendenza della violazione delle regole procedurali testé indicate, riconoscere alla ricorrente, il diritto ad ottenere l'assegnazione definitiva nel distretto territoriale di Caltanissetta, ovvero, in via subordinata, nei distretti più vicini, nel rispetto dell'ordine delle preferenze stabilite dalla ricorrente nella domanda di entrambe le mobilità interprovinciali 2021/2022 e 2022/2023.



II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' A.S. 2021/2022.

Le procedure di mobilità oggi impugnate risultano viziate *ab origine* per le motivazioni che qui di seguito verranno esposte.

Se, infatti, l'Amministrazione resistente avesse riconosciuto il diritto di precedenza della ricorrente nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, la Signora Corbo avrebbe di certo ottenuto il trasferimento nella provincia di Enna.

Dal prospetto dei dati sintetici risultanti alla data di effettuazione del movimento **(all. 11)** pubblicati in data 07.06.2021 sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, è emerso che i posti inizialmente disponibili per i trasferimenti interprovinciali scuola primaria posto comune in entrata erano 19.

Orbene, dai bollettini riguardanti i risultati dei trasferimenti avvenuti in provincia di Caltanissetta per la scuola primaria posto comune **(all. 12)** risulta che le seguenti docenti hanno ottenuto il trasferimento senza alcun tipo di precedenza prevista dal CCNI: Bordino Carmelinda (nata il 14.03.1969, punteggio 213), Falzone Felicia Sarina (nata il 23.05.1962, punteggio 211) e Guarnato Mariarita (nata il 22.08.1979, punteggio 203).

Risulta, dunque, palese l'illegittimità della mobilità 2021/2022 cui la docente ha partecipato atteso che la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale se le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza in sede di mobilità atteso che chi ha una precedenza ha più necessità e urgenza rispetto a chi non ne ha, a prescindere dal punteggio e dall'età delle altre docenti, a ottenere la sede richiesta.

La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento presso il distretto territoriale di Caltanissetta, indicato nella domanda di mobilità 2021/2022, con priorità rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il trasferimento senza alcuna precedenza, così come sopra dimostrato.

§§

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nei termini che seguono.



- **Quanto al fumus:** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dinnanzi espressi, che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito, già solo per le già denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità, e perciò di illegittimità, per contrasto col D.Lgs. 165/2001, che non ha reso possibile il diritto di precedenza della docente quale referente unica del genitore disabile nella mobilità interprovinciale. Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile danno per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, inoltre, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla disabile ed alla ricorrente, in termini di patema d'animo, la quale, soltanto per il corrente anno scolastico ormai agli sgoccioli ha potuto godere del beneficio dell'assegnazione provvisoria lavorando a Gela, ma la sua sede di titolarità rimane in ogni caso a Roma.

Pertanto, a settembre, la docente si troverà costretta ad abbandonare la madre gravemente disabile e a prendere servizio nella sede di lavoro scelta arbitrariamente dall'Amministrazione resistente senza tenere minimamente conto della precedenza inserita nella domanda di mobilità.

Si fa presente, talaltro, che non è assolutamente scontato che la docente ottenga a settembre nuovamente assegnazione provvisoria atteso che i posti disponibili variano di anno in anno in base alle esigenze scolastiche e, a parte l'a.s. 2021/2022, la docente non ha mai ottenuto sede provvisoria a Caltanissetta pur presentando ogni anno domanda.

Appare chiaro, dunque, la situazione di disagio in cui vive costantemente la ricorrente la quale si trova a vivere in bilico tra Roma e Caltanissetta ove risiede la madre gravemente malata.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal genitore disabile sta cagionando e cagiona gravi disagi anche alla esigenze personali e di famiglia del suo nucleo familiare; si precisa, infatti, che la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi, dal proprio coniuge e dalle sue figlie rimaste a Delia (**v. certificato stato di famiglia della ricorrente, all. 33**), ed anche dal genitore, atteso che non è assolutamente ipotizzabile che la ricorrente porti con sé quest'ultimo, in conseguenza dei gravi problemi di salute.

- **Quanto al periculum in mora:** è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente. La ricorrente, non avendo più altri rimedi a sua disposizione per poter ovviare al mancato riconoscimento della precedenza prevista dalla legge 104 e così poter prestare la dovuta assistenza alla povera madre portatrice di handicap in situazione di gravità, si troverà costretta a prendere servizio a Roma a partire da settembre 2022.



Non da ultimo, si fa rilevare che la salute della madre della ricorrente è ulteriormente peggiorata a causa di una frattura della paletta omerale (avvenuta a febbraio-aprile 2022) che non le permette più di compiere neanche i gesti essenziali della vita quotidiana (v. certificati medici ospedalieri recenti della madre della ricorrente, all. 34).

Sulla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, si richiama l'Ordinanza del Giudice del Lavoro del **Tribunale di Ravenna n. 881/2016 R.G. del 16.11.2016**, il quale ha affermato che il *periculum* *in mora è in re ipsa* poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore. Nello stesso senso, il Tribunale di Treviso, con un'ultima pronuncia del 27.01.2017, il quale ha spiegato che *“l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico”*. Ed ancora è stato statuito che *“quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente”* (**Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017**).

Per quanto sopra esposto, appaiono dimostrati i requisiti per richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente in questa sede allega non sono suscettibili di risarcimento per equivalente.

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del Ministero dell'Istruzione, al trasferimento nei distretti indicati nella domanda di mobilità interprovinciale 2021/2022 e 2022/2023, in subordine, nelle sedi viciniori o, comunque, in quella altra sede che consenta alla ricorrente di assistere il proprio genitore.

Tanto premesso e considerato, l'Insegnante **Corbo Maria Francesca**, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento dei su esposti motivi, voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.



inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile allegato in ricorso, anche in considerazione della circostanza che la ricorrente dovrà a settembre definitivamente lasciare la madre disabile e recarsi a Roma nonché dell'aggravarsi delle condizioni di salute del genitore così come documentalmente dimostrato, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c.1 del d. lgs. 165/2001, dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2021/2022 e 2022/2023 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ottenere il diritto di precedenza presso la provincia di Caltanissetta anche in sovrannumero o negli altri distretti indicati in domanda che le consentono di prestare assistenza continua alla disabile, Signora Di Noto Concetta, e ciò con effetto immediato e retroattivo indicando se del caso, anche ai sensi dell'art. 68 c.p.c., le modalità di attuazione del provvedimento giudiziale, nonché di ogni atto presupposto e connesso;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, contestualmente ex art. 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente, con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa, di modo che la stessa, previo riconoscimento del suo diritto alla precedenza, possa ottenere il trasferimento in provincia di Caltanissetta con contestuale revoca dei provvedimenti di assegnazione dalla Amministrazione resistente;
- Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
- Autorizzare, ai sensi dell'art. 150 e dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblici proclami o in subordine mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

NEL MERITO:

- Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in quanto illegittimi per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare il



diritto della docente Corbo Maria Francesca all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nel distretto di Caltanissetta o nelle provincie più vicine al luogo di residenza;

- In ogni caso, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese e competenze di lite.

In via istruttoria:

- Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenzae.

- Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Procura alle liti;
2. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
3. Domanda di mobilità anno scolastico 2016/2017;
4. Email notifica trasferimento anno scolastico 2016/2017;
5. Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021;
6. CCNI mobilita personale docente educativo e ATA triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 del 6.03.2019;
7. Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2021/2022;
8. Verbale redatto dal Centro Medico Legale INPS di Caltanissetta datato 03.09.2020;
9. Revisione verbale redatto dal Centro Medico Legale INPS di Caltanissetta del 02.09.2021;
10. Email notifica trasferimento anno scolastico 2021/2022;
11. Decreto pubblicazione trasferimenti Ambito territoriale di Caltanissetta anno scolastico 2021/2022;
12. Tabulato riassuntivo trasferimenti mobilità anno scolastico 2021/2022 in provincia di Caltanissetta;
13. Bollettino trasferimenti in provincia di Caltanissetta a seguito della mobilità 2021/2022;
14. Domanda assegnazione provvisoria anno scolastico 2021/2022;
15. Elenco assegnazioni provvisorie anno scolastico 2021/2022;
16. Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022;
17. CCNI mobilità docenti per gli anni da 2022 a 2025;
18. Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2022 2023;
19. Reclamo con allegata ricevuta di protocollo;
20. Decreto pubblicazione trasferimenti interprovinciali Ambito Territoriale di Caltanissetta;



21. Tabulato riassuntivo trasferimenti mobilità anno scolastico 2022/2023 in provincia di Caltanissetta;
22. Bollettino trasferimenti interprovinciali a Caltanissetta a.s. 2022/2023;
23. Certificato di morte padre della ricorrente;
24. Certificato stato di famiglia originario;
25. Dichiarazione della sorella della ricorrente Corbo Tommasa e relativi allegati;
26. Dichiarazione della sorella della ricorrente Corbo Stefana e relativi allegati;
27. Sentenza del 25.11.2020, Tribunale di Prato, causa n. 987/2018 R.G.L.;
28. Ordinanza del 25.03.2021, Tribunale di Catania, causa 6038/2020;
29. Ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa;
30. Ordinanza del 02.10.2018 Tribunale di Pisa;
31. Sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone;
32. Ordinanza del 29.08.2019 Tribunale di Gela, causa n. 1091/2019 R.G.;
33. Certificato stato di famiglia della ricorrente;
34. Certificati medici ospedalieri recenti riguardanti l'aggravamento di salute della madre della ricorrente;
35. Ultima busta paga ricorrente.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore indeterminabile.

Con osservanza

Barrafranca-Gela, 21/06/2022

Avv. Francesca Giunta

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C. O, IN SUBORDINE, AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Francesca Giunta, in qualità di procuratore della Sig.ra Corbo Maria Francesca, giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria abitazione ed alla di lei madre, gravemente malata e riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1990 e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;



- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2021/2022 e 2022/2023 nei distretti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, e, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato, n.q.

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi degli art. 150 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Barrafranca-Gela, 21/06/2022

Avv. Francesca Giunta

